

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0286/2009

30.4.2009

RELAZIONE

sulla richiesta in difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello
(2009/2021(IMM))

Commissione giuridica

Relatore: Aloyzas Sakalas

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	4
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE.....	7

PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla richiesta in difesa dei privilegi e delle immunità di Aldo Patriciello (2009/2021(IMM))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata da Aldo Patriciello in difesa della sua immunità nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, comunicata in seduta plenaria il 9 marzo 2009,
 - visti gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986 e del 21 ottobre 2008¹,
 - visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0286/2009),
1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Aldo Patriciello;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti della Repubblica Italiana.

¹ Causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier, Raccolta 1964, pag. 383, causa 149/85, Wybot/Faure e altri, Raccolta 1986, pag. 2391 e cause congiunte C-200/07 e C-201/07 Marra/De Gregorio e Clemente, non ancora pubblicata nella Raccolta.

MOTIVAZIONE

I. I FATTI

Nella seduta del 9 marzo 2009, il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto una richiesta in difesa dell'immunità parlamentare dell'on. Aldo Patriciello, che è stata trasmessa alla commissione giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento.

La richiesta riguarda un procedimento nei confronti dell'on. Aldo Patriciello, imputato per il delitto di cui all'articolo 61, n. 10 e 368 del codice penale italiano, attualmente pendente dinanzi al giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Isernia.

L'ipotesi di lavoro delinata dal Pubblico ministero territoriale postula che l'on. Aldo Patriciello "nel corso di una discussione verificatasi alla presenza del Mar. Gaetano Pirozzi, del Vice Brig. Enzo Valente, dell'App. sc. Luigi Ponzetto e del Car. Massimo Santantonio, tutti in servizio presso la Compagnia dei carabinieri di Venafro N.O.R. ed aventi l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, intervenuti in relazione ad alcuni preavvisi di accertata violazione del codice della strada emessi dall'agente della polizia municipale del comune di Petrilli, Stefania Di Clemente, nei confronti di automobilisti che avevano parcheggiato i propri veicoli nelle vicinanze dell'Istituto neurologico Mediterraneo "Neuromed", abbia affermato che la predetta [Stefania Di Clemente] avesse falsificato gli orari riportati sui preavvisi citati, mentre in realtà non risultavano contraffazioni penalmente rilevanti, incolpandola del reato di falso materiale in atto pubblico pur sapendo che era innocente".

II. DISPOSIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IMMUNITÀ DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Gli articoli 9 e 10 del Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, recitano:

Articolo 9:

I Membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 10:

Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:

- a. *sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese,*
- b. *sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.*

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre

pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.

2. La procedura del Parlamento europeo è disciplinata dagli articoli 6 e 7 del regolamento. Le disposizioni in materia recitano:

Articolo 6 - Revoca dell'immunità

1. Nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità il Parlamento cerca principalmente di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni.

(...)

3. Ogni richiesta diretta al Presidente da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità è comunicata al Parlamento riunito in seduta plenaria e deferita alla commissione competente.

(...)"

Articolo 7 - Procedura in materia di immunità

1. La commissione competente esamina senza indugio e nell'ordine in cui sono state presentate le richieste di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

2. La commissione presenta una proposta di decisione che si limita a raccomandare l'accoglimento o la reiezione della richiesta di revoca dell'immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

3. La commissione può chiedere all'autorità interessata le informazioni e tutti i chiarimenti che ritiene necessari per pronunciarsi sull'opportunità di revocare o di difendere l'immunità. Al deputato interessato è offerta l'opportunità di essere ascoltato; egli può produrre tutti i documenti o gli altri elementi scritti di giudizio che ritiene pertinenti. Può farsi rappresentare da un altro deputato.

4. Qualora la richiesta di revoca dell'immunità comporti vari capi d'accusa, ciascuno di essi può essere oggetto di una decisione distinta. La relazione della commissione può proporre, a titolo eccezionale, che la revoca dell'immunità si riferisca esclusivamente alla prosecuzione del procedimento penale senza che contro il deputato possa essere adottata, finché non si abbia sentenza passata in giudicato, alcuna misura privativa o limitativa della sua libertà o qualsiasi altra misura che gli impedisca di esercitare le funzioni proprie del suo mandato.

(...)

6. Nei casi concernenti la difesa dei privilegi o delle immunità, la commissione indica se le circostanze costituiscono un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di circolazione dei deputati da e verso il luogo di riunione del Parlamento o all'espressione di un'opinione o di un voto nell'esercizio del loro mandato, oppure se sono assimilabili agli aspetti dell'articolo 10 del protocollo sui privilegi e le immunità che non rientrano nell'ambito del diritto nazionale, e formula una proposta per invitare l'autorità interessata a trarre le debite conclusioni.

7. La commissione può fornire un parere motivato sulla competenza dell'autorità interessata e sulla ricevibilità della richiesta, ma in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o l'inopportunità di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione una conoscenza approfondita del merito

*della questione.
(...)”*

Disposizioni nazionali pertinenti

Costituzione della Repubblica italiana, quale modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993, articolo 68 [Indennità, immunità]:

(1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(2) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

(3) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

III. GIUSTIFICAZIONE DELLA DECISIONE PROPOSTA

L'on. Patriciello evoca l'applicazione dell'articolo 68, paragrafo 1, della Costituzione italiana in base al quale “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”.

L'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e le immunità dispone che i membri del Parlamento europeo godono di un'assoluta immunità rispetto ad azioni legali *“a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni”*.

In effetti, con le sue affermazioni l'on. Patriciello si è limitato a commentare fatti di dominio pubblico, ovvero i diritti dei cittadini di poter accedere agevolmente agli ospedali e alle cure sanitarie, fatti che hanno un impatto importante sulla vita quotidiana dei suoi elettori.

L'on. Aldo Patriciello non ha agito nel proprio interesse e non intendeva insultare il pubblico ufficiale, bensì ha agito nell'interesse generale del suo elettorato nel quadro della sua attività politica.

Così facendo svolgeva il proprio dovere di deputato al Parlamento, in quanto esprimeva la propria opinione su una questione di pubblico interesse per i suoi elettori.

IV. CONCLUSIONI

Sulla base delle suddette considerazioni, la commissione giuridica, dove avere esaminato i motivi favorevoli e contrari alla difesa dell'immunità, raccomanda che l'immunità dell'on. Aldo Patriciello sia difesa.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	30.4.2009
Esito della votazione finale	+: 7 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Gauzès, Jacques Toubon
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Herbert Reul